



**SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO
E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**

**AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA
AREE DEMANIALI MARITTIME E MANUFATTI
SITI IN LOCALITA' "SAN MARTINO"**

CAPITOLATO LOTTO 1

**ARTICOLO 1
(oggetto dell'affidamento)**

1. Oggetto dell'affidamento è la gestione tecnica dell'area demaniale marittima in concessione al Comune di Sanremo e dei manufatti esistenti siti in località "SAN MARTINO".
2. La gestione tecnica dell'area demaniale e dei manufatti di cui al precedente comma ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:
 - . pulizia e manutenzione delle aree oggetto dell'affidamento;
 - . pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;
 - . pulizia e manutenzione delle strutture ed impianti fissi;
 - . attività di solarium attrezzato con servizio di soccorso e assistenza dei fruitori.
3. Nell'affidamento è compreso il manufatto adibito ad attività commerciale / somministrazione di alimenti e bevande ed il gestore potrà attivarne il relativo esercizio con le modalità di legge.
4. La gestione e le attività svolte nelle aree e nei locali comunali devono essere esercitate direttamente dal Gestore, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al presente capitolato.

**ARTICOLO 2
(Individuazione delle aree/manufatti affidati)**

1. L'area demaniale marittima in concessione al Comune di Sanremo sita in località "SAN MARTINO" ha una superficie di circa mq. 3.027,00 ed un fronte mare di ml.90,00. Si precisa che tali dati sono stati rilevati nel dicembre 2016 e sono soggetti alle naturali fluttuazioni.

2. Le aree sopradescritte ed i manufatti presenti sulle stesse sono meglio individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato.

ARTICOLO 3 (Durata)

1. Il presente affidamento ha decorrenza dalla data della consegna delle aree e dei manufatti e scadenza il 30.09.2018 con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) e pertanto fino al 30.09.2020.
2. Il Comune, tuttavia, potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, in caso di sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per diversa destinazione dell'area demaniale marittima interessata, senza che il gestore possa pretendere alcuna indennità a qualsiasi titolo.
3. Il gestore, in caso di richiesta avanzata dal Comune, è tenuto ad assicurare la custodia del bene e la sua pulizia fino all'individuazione del nuovo gestore.

ARTICOLO 4 (Modalità generali di gestione e responsabilità)

1. Il Gestore deve svolgere le attività di cui all'art.1 assicurando costantemente il massimo livello di decoro e la correttezza della gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed, in particolare:
 - del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione;
 - delle ordinanze sulla disciplina delle attività balneari, emanate dal Comune e dall'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze, ferma restando l'inibizione all'uso dello specchio acqueo nel periodo di vigenza del divieto di balneazione e comunque in conformità anche ad atti successivi;
 - della L.R. 13/1999 e ss.mm.ii.;
 - dei regolamenti comunali.
2. Il Gestore deve garantire che, durante l'orario di funzionamento delle strutture, l'ingresso e la permanenza nelle aree demaniali siano completamente liberi e gratuiti.
3. Il Gestore deve mantenere in perfetto stato di manutenzione le strutture e le attrezzature esistenti.

4. Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla pertinente normativa, deve tenere in ogni caso un contegno irreprensibile verso la clientela.
5. Il Gestore dovrà acquisire tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate e per gli ulteriori servizi ed attività che intendesse esercitare; per i servizi e le attività non comprese fra quelli affidati o fra quelli indicati nel progetto di gestione, il Gestore dovrà ottenere il preventivo assenso del Comune.
6. Il Gestore assume, in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione, fermo restando le responsabilità del Comune in qualità di concedente.
7. Il Gestore, prima dell'inizio del periodo di affidamento, deve provvedere, a proprie spese:
 - . a dotare il locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande degli arredi ed attrezzature necessari;
 - . a dotare le aree affidate degli impianti e delle attrezzature indispensabili per assicurare il miglior espletamento dei servizi di cui all'art.1 ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
 - . a predisporre idonei e funzionali percorsi atti ad agevolare la mobilità all'interno della struttura balneare;
 - . ad affiggere, in corrispondenza degli accessi alla struttura balneare nonché presso il manufatto adibito a pubblico esercizio adeguati cartelli – scritti anche in lingua inglese, francese, tedesco – i quali riportino:
 - la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia e gli orari di apertura nei diversi periodi dell'anno;
 - i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
 - le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - i servizi aggiuntivi offerti all'utenza e le modalità di svolgimento, così come previsto dal piano gestionale proposto in sede di gara.Il numero dei cartelli, la loro dimensione comunque non inferiore al formato UNI A2 (cm 42x59,4), il bozzetto con i contenuti sopra specificati dovranno essere sottoposti al Comune per la preventiva accettazione.
8. Qualora il Gestore intenda installare nuove strutture/manufatti ovvero apportare modifiche alle esistenti dovrà richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Comune quale proprietario, tramite l'ufficio del Demanio Marittimo. Solo successivamente sarà titolato a chiedere ed ottenere tutte le altre autorizzazioni occorrenti per legge, delle quali dovrà osservare tutte le condizioni e/o prescrizioni sotto la propria esclusiva responsabilità.

Si precisa che le progettazioni proposte dovranno essere conformi, per gli aspetti demaniali, al P.U.D. ed alla Legge Regionale 28.04.1999, n. 13, e s.m.i., e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- minimo n.3 WC di cui uno per i portatori di handicap ed eventualmente uno a servizio del locale di pubblico esercizio;
- minimo n.3 spogliatoi di cui uno per i portatori di handicap ed eventualmente uno a servizio del locale di pubblico esercizio;
- locale ad uso infermeria;
- manufatto adibito a pubblico esercizio di dimensioni non superiori a mq 45 di superficie coperta.

9. Il Gestore dovrà, inoltre, dotare l'area demaniale delle attrezzature necessarie ad ospitare i soggetti disabili, con l'obbligo di soddisfare le varie richieste dei portatori di handicap ogniqualevolta insorgano esigenze particolari.
10. Tutte le strutture installate, di cui al precedente comma 8, alla scadenza dell'affidamento, diverranno di proprietà comunale senza che il Gestore possa pretendere indennità alcuna.
11. Il Gestore deve vigilare sul tratto di spiaggia in concessione, informando immediatamente il Comune di Sanremo nel caso si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico.

ARTICOLO 5

(Modalità specifiche di gestione)

1. Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ad installare un manufatto da adibire ad uso infermeria.

La progettazione dovrà rispettare la seguente tempistica:

- entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva: presentazione al Comune del progetto per la preventiva accettazione;
- entro 15 (quindici) giorni dalla accettazione di cui sopra presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- inizio lavori entro giorni 60 (sessanta) dal rilascio di tutte le autorizzazioni ed in particolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione.

La mancata ottemperanza a quanto sopra nel termine specificato costituisce grave inadempimento contrattuale.

Stante l'imminenza dell'inizio della stagione balneare e nelle more della definizione degli iter amministrativi ad essa inerenti, si valuta la presenza di manufatti irregolari temporaneamente funzionali alla prestazione di servizi a favore dell'utenza, altrimenti carenti o incompleti, con l'obbligo in capo al gestore di provvedere alla loro regolarizzazione al venir meno delle condizioni di necessità.

Si precisa che in presenza di manufatti provvisti di autorizzazione stagionale:

- le operazioni di montaggio potranno essere iniziate dal 1 marzo e dovranno terminare entro il 30 maggio di ogni anno;
- le operazioni di smontaggio dei manufatti potranno essere iniziate in data successiva al 15 settembre e dovranno terminare entro il 15 novembre di ogni anno. La sistemazione invernale dell'arenile dovrà essere tale da eliminare eventuali cause di pericolo.
- L'onere della custodia e del deposito, anche in luogo diverso, dei manufatti stagionali smontati è posto a carico del Gestore. In particolare tale onere dovrà essere assolto anche nel periodo successivo al termine della gestione in attesa del nuovo affidamento fino alla stagione balneare successiva.
- I manufatti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti in modo da facilitarne le operazioni di smontaggio, trasporto, stoccaggio e rimontaggio.

La mancata ottemperanza a quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

2. Ai sensi della L.R. 04.07.2008, n.22, il gestore potrà utilizzare per le proprie attrezzature non più del 50% dell'area demaniale affidata e non oltre il 50% del fronte mare, aree indicativamente individuate nella planimetria agli atti del competente Servizio comunale.
3. Oltre ad osservare le modalità generali di gestione meglio descritte all'art. 1, il gestore è obbligato ad attuare, anche attraverso il coinvolgimento di altri prestatori convenzionati, tutte le proposte gestionali presentate in sede di gara, di cui dovrà rendere conto al Comune di Sanremo mediante specifica relazione da consegnare al Servizio competente entro il 31 ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 6

(Orario di apertura al pubblico delle aree demaniali marittime)

1. Il Gestore deve svolgere i servizi di cui agli artt.1 e 5 nel periodo e negli orari indicati nella disciplina delle attività balneari, stabilita dal Comune e dall'Autorità Marittima per quanto di rispettiva competenza.
Nei periodi di non attività il gestore deve garantire comunque il libero e gratuito accesso e transito all'arenile, dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

ARTICOLO 7
(Servizio di pulizia e manutenzione)

1. Il Gestore deve provvedere, con personale e mezzi propri:
 - a) alla pulizia giornaliera della striscia sabbiosa o ghiaiosa della spiaggia e delle superfici di accesso alla spiaggia stessa, nonché alla pulizia dello specchio d'acqua di pertinenza, ivi compresa, durante la stagione balneare, l'asportazione dei residui di Posidonia Oceanica spiaggiati sull'arenile, previo ottenimento della specifica autorizzazione;
 - b) alla pulizia giornaliera dei locali e delle strutture fisse che insistono sulla spiaggia;
 - c) alla manutenzione, prima dell'inizio e al termine di ogni stagione balneare e tutte le volte che si rende necessario, della spiaggia e delle strutture ed impianti fissi ivi esistenti.

2. La manutenzione e la pulizia delle aree demaniali, delle attrezzature e degli impianti fissi devono essere curate in orari diversi da quelli di accesso del pubblico ed in modo da assicurare la loro rispondenza alla normativa vigente, nonché garantita nei mesi invernali.

3. In particolare, il Gestore deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei servizi, restando, pertanto, responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi, sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

ARTICOLO 8
(Ulteriori oneri a carico del gestore)

1. Il Gestore deve poi provvedere:
 - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti;
 - b) all'esecuzione, se necessario, degli interventi di ripascimento ordinario, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
 - c) all'installazione e/o alla voltura a suo carico dei contatori riguardanti le utenze di energia elettrica e gas e, per l'attività di somministrazione, anche dell'acqua;
 - d) al pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura e consumo di energia elettrica, gas e, per l'attività di somministrazione, anche dell'acqua.

ARTICOLO 9
(Corrispettivo e rimborso canone demaniale marittimo)

1. A titolo di “corrispettivo” dovuto per l’utilizzo dei locali a scopo commerciale, il Gestore verserà al Comune una somma annua pari all’offerta presentata in sede di gara, oltre IVA. Il Gestore dovrà, inoltre, rimborsare al Comune il 50% del canone demaniale marittimo e la stessa percentuale di Imposta Regionale corrisposta annualmente dal Comune stesso. Tale importo è stabilito dallo Stato e la percentuale del 50%, indicata nel presente capitolato, è riferita alla occupazione del Gestore con le proprie attrezzature.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 dovrà essere versato dal Gestore alla Tesoreria del Comune di Sanremo, in un’unica rata, entro il 31 agosto di ciascun anno, con decorrenza dal 2017, mentre il rimborso del canone demaniale marittimo e dell’Imposta Regionale dovrà avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno, sempre con decorrenza dal 2017.
3. Il corrispettivo ed il canone saranno dovuti per intero, anche se il periodo effettivo di gestione è di durata inferiore all’anno. Ciò in quanto il corrispettivo offerto (e per analogia anche il canone) è da considerarsi remunerato nella sola stagione balneare convenzionalmente fissata dal 1 maggio al 30 settembre.

ARTICOLO 10
(Copertura assicurativa)

1. Il Gestore è tenuto ad accendere, a propria cura e spese, prima della stipula del contratto di gestione, polizza assicurativa presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei terzi utenti e per incendio delle attrezzature fisse esistenti.
2. La polizza di cui al primo comma dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della gestione e per i seguenti massimali:
 - € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà,
ma col limite di:
 - € 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
 - e di:
 - € 100.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

ARTICOLO 11
(Personale alle dipendenze del gestore)

1. Il Gestore deve garantire la presenza del personale necessario per il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato. In particolare, i bagnini preposti all'assistenza dei bagnanti devono essere muniti dello specifico titolo abilitativo.
2. Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'inosservanza anche parziale delle suddette normative darà luogo alla immediata risoluzione del contratto, senza che il Gestore possa vantare alcun diritto.
3. Il Gestore deve assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie e le assenze per malattia, in modo da evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.
4. Il personale addetto ai servizi e alla attività di cui al presente capitolato è da considerare alle esclusive dipendenze del gestore tecnico, che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

ARTICOLO 12
(Noleggio di attrezzature mobili da spiaggia)

1. Il Gestore può noleggiare attrezzature mobili da spiaggia (ombrelloni, sedie a sdraio, lettini) ed ha diritto di riscuotere per tale servizio le tariffe fissate dal Comune di Sanremo che, per la stagione balneare 2017, si determinano come segue:

	Mezza giornata	Giornata intera
noleggio sdraio	€ 3,00	€ 4,00
noleggio ombrellone	€ 3,00	€ 4,00
noleggio lettino	€ 4,00	€ 6,50

I successivi adeguamenti dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Sanremo nei tempi e modi stabiliti per legge e previa documentazione prodotta dal Gestore per motivare adeguatamente l'aumento richiesto.

ARTICOLO 13
(Verbale di consistenza e consegna - riconsegna)

1. La consegna dovrà risultare da verbale in contraddittorio, fra il Comune e il Gestore, il quale dovrà presentarsi in seguito a convocazione nel luogo data e ora stabiliti dal Comune stesso. Il Gestore potrà apporre o meno le proprie riserve al momento della firma del verbale di consegna, riserve che, a pena di decadenza, dovranno essere precisate nei successivi 15 giorni. Il Comune ha facoltà in conseguenza di proprie valutazioni sulle riserve apposte al momento della consegna, di sospendere o meno le operazioni.
2. Al termine della durata dell'affidamento della gestione tecnica, il Gestore dovrà riconsegnare, in perfetto stato di manutenzione, le strutture ed i manufatti affidatigli, nonché le strutture e gli impianti eventualmente realizzati ed installati a sue spese sulla spiaggia, così come previsto all'art. 4 punto 10.
3. La riconsegna verrà fatta constatare mediante apposito verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e il Gestore; all'atto della redazione del verbale, i rappresentanti del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione che nella consistenza e nello stato di conservazione dei beni, a cui il Gestore dovrà rimediare senza indugio e, comunque, nel termine che gli verrà all'uopo assegnato dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione dei suddetti interventi addebitandoli al Gestore.
4. Contestualmente alla riconsegna, il Gestore dovrà curare lo sgombero dai locali e dalle aree demaniali marittime delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico, le spese di sgombero.

ARTICOLO 14
(Controlli)

1. Il Comune potrà esercitare in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, a mezzo dei propri dipendenti, ogni controllo ritenuto più opportuno sulla gestione.
2. Degli esiti dei controlli verrà redatto, in contraddittorio con il Gestore, verbale in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo stesso Gestore e l'altro trasmesso al servizio comunale competente.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di richiedere in ogni momento dati numerici di tipo statistico ed economico/gestionale.

ARTICOLO 15

(Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato ed ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Gestore dovrà versare, nelle forme previste dalla normativa vigente, una cauzione di importo pari al 10 % del valore del contratto. Per valore del contratto deve intendersi il valore della concessione indicato negli atti di gara.

La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione, nonché dello svolgimento del servizio e delle attività connesse e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e sarà svincolata al termine dell'affidamento ed alla definizione di tutti i rapporti, unicamente dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.

2. In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'affidatario anche nel corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo di garanzia prestata con il deposito cauzionale definitiva, salva l'azione di risarcimento danni.

ARTICOLO 16

(Carattere del servizio, penalità e risoluzione del contratto)

1. Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune contesterà al Gestore le inadempienze accertate, assegnandogli un termine perentorio congruo non inferiore a tre giorni per far pervenire le proprie giustificazioni, fermo restando l'obbligo di immediato adempimento.
3. Nel caso che il Gestore non controdeduca nel termine assegnato, oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, per ogni singola infrazione e a seconda della gravità dell'inadempienza accertata, una sanzione pecuniaria da € 200,00 (Euro duecento/00) ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) che si determina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:
 - € 200,00 per ogni infrazione lieve non altrove indicata;
 - € 200,00 per la mancata esposizione dei cartelli informativi (art.4 comma 7);
 - € 300,00 maggiorazione sulle tariffe di noleggio delle attrezzature (art.12);

- € 300,00 mancata presentazione del rendiconto di fine di stagione e mancata integrazione della stessa qualora giudicata insufficiente nei termini concessi per l'adeguamento (art.5);
- € 500,00 ritardato pagamento del canone o del corrispettivo quando vengano emessi due solleciti di pagamento (art.9);
- € 500,00 mancata pulizia dei manufatti e delle aree durante i periodi di chiusura delle struttura stessa (art.7);
- € 1.000,00 la mancata apertura rispetto al calendario proposto in sede di gara (art.5);
- € 1.000,00 non rispetto del cronoprogramma proposto in sede di gara;
- € 2.000,00 inosservanza degli obblighi contrattuali (art.5 comma 1);
- € 2.500,00 inosservanza alla normativa L.R. n.13/99 e ss.mm.ii (art.5 c. 2);
- € 3.000,00 (grave inadempienza) reiterata inosservanza alla L.R. n.13/99 e ss.mm.ii;

4. L'eventuale inadempienza contestata, non idoneamente controdedotta, e/o le successive ripetute inadempienze costituiranno in ogni caso un'inadempienza che potrà essere valutata grave dal Servizio comunale competente determinando la risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a.r., fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza e delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto, per il quale risarcimento il Comune potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale di cui all'art.15.

ARTICOLO 17 **(Divieto di cessione e di subappalto)**

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto ed ogni forma di affidamento a terzi, sia totale che parziale, della gestione e delle attività svolte nelle aree e nei locali affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 **(Contratto e spese)**

1. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di affidamento.
2. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione del contratto di affidamento della gestione e quelli comunque conseguenti a tali incombenze sono a carico del Gestore, che dovrà versare nelle Casse comunali, prima della stipula dell'atto stesso, la somma a tal fine richiesta dal Comune.

3. Il Gestore è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, senza alcun diritto di rivalsa.

ARTICOLO 19
(Domicilio legale del Gestore e Foro competente)

1. Il Gestore, qualora non abbia sede nel Comune di Sanremo, dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria Generale del Comune di Sanremo, fermo restando l'obbligo del Comune di comunicare ogni atto relativo a quanto riguardante l'affidamento, presso la sede legale del Gestore.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente affidamento è competente il Foro di Imperia.

ARTICOLO 20
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le norme vigenti in materia e il Codice Civile.

Sanremo, 13.03.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Mauro Badii
(documento firmato digitalmente)